

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

XXV

1974

PARTE PRIMA

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

RECENSIONI CRITICHE

ARCHI G.G., *Giustiniano legislatore* (Bologna, Il Mulino, 1970) p. 236.

Del *Giustiniano legislatore* di Archi ho scritto già altrove (*Labeo* 16 [1970] 379 ss.), subito dopo la pubblicazione del libro. Qui, dopo qualche tempo, torno brevemente a parlarne, anche (mi si scusi) per compiacermi con me stesso, che all'opera non ho soltanto attribuito elogi (tutti sinceri e tutti meritati), ma ho preconizzato il futuro di una nuova via, o quanto meno di una nuova traccia, che Archi avrebbe aperto allo studio dei testi della compilazione giustiniana e, più in generale, allo studio delle compilazioni legislative postclassiche.

Se non erro, sta succedendo proprio così. Gli studi successivi al libro di Archi mostrano, almeno in parte, una considerazione più attenta del materiale giustiniano. Gli eccessi « interpolazionistici » di una volta sono sempre, per nostra fortuna, ben lontani dalle letture moderne; ma, per nostra non minore fortuna, cominciano anche a diradarsi certe altre stucchevoli e puntigliose interpretazioni, cui si erano dati taluni romanisti del secondo dopoguerra, partenti tutte dall'ostinata, e talvolta acidamente polemica, convinzione che tre secoli di storia « post-classica » (o la si chiami come si vuole, per carità!) non avessero profondamente inciso anche, nella forma e nella sostanza, sui testi giuridici, e in particolare sui testi giurisprudenziali, provenienti dai secoli e dalle esperienze precedenti.

Il *Giustiniano* di Archi (ecco il suo massimo merito) convince non solo perché « dimostra » (e qui va tenuto presente in particolare l'attento saggio, p. 11 ss., su *Il problema delle fonti del diritto nel sistema romano del IV e V secolo*), ma anche, e direi sopra tutto, perché « mostra »: perché mostra, in un modo che non può non attrarre, con quanta sincerità e maturazione di giudizio l'autore sia pervenuto, attraverso lunghi anni di insistenti ricerche, a mettere a fuoco, dopo non poche e non piccole correzioni di tiro, la cultura giuridica giustiniana nelle sue radici vicine e lontane, non meno che nella sua alta originalità operativa.

Sarei tentato di dire che questo libro è un epilogo, se non conoscessi personalmente l'autore, nella sua ancora grande energia e nel suo inestinguibile entusiasmo. Epilogo, dunque, no. Anzi, se mai, prologo di altre ricerche dello stesso stampo e della stessa raffinatezza. Mi risulta infatti che Archi ha in animo di pubblicare un libro su Teodosio II e sulla sua legislazione, e non vi è dubbio, almeno per me, che lo farà e che vi riuscirà in modo non meno eccellente del *Giustiniano legislatore*.

Napoli

ANTONIO GUARINO

DE ROBERTIS F. M., *Storia dell'arte romana*. Voll. 2 (Bari, Ad

L'opera, in due grossi volumi, è un ramento di un notevole complesso dell'attenzione che da più di un secolo si è rivolta alle associazioni nel mondo romano.

Il lavoro è articolato in un'introduzione (p. 3-25), nella quale il romano lo storico può constatare l'autorità, cui fa riscontro una serie di periodi di prevalente individualità del fenomeno stesso, e dopo aver precisato l'intesa come « volontaria riunione di persone permanentemente, da esse liberamente formate, in una varietà di associazioni esistenti in forme funzionali, voluttuarie e conviviali, definite nelle fonti con i termini propriamente giuridici, e, sebbene non sempre, scruolosamente, mentre i termini giuridici sono usati ad indicare le associazioni in generale, in particolare ad ass

1. - La prima parte dell'opera è dedicata alle origini e allo sviluppo delle associazioni, dalla notevole antichità delle associazioni religiose e conviviali, sorte in Roma già nel IV secolo, alle associazioni politiche e i collegia, il più antico — fra quelli storici — della sfera associativa, e cioè un preesistente (cfr. *IV ad leg. XII Tab.*), in cui vi era un suo statuto, purché questo non fosse in contrasto con il supposto che il Codice dei decreti imperiali integrative o derogative rispetto al diritto precedente, interpreta anche questo precedente in senso che la legge di associazione — sino a quella di Teodosio II — ad essa una deroga, e cioè una modifica posta nel superiore interesse.

A questo punto, senza poter fare una precisazione in ordine alla natura dell'associazione, se appare assodato che essa non costituisce già un complesso rilevato in dottrina che la le